



Comune di Marano Principato (Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Articolo 4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NEL RILASCIO
DI LICENZE E CONCESSIONI

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI

Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

Articolo 11. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 12. SGOMBERO NEVE

Articolo 13. RAMI E SIEPI

Articolo 14. PULIZIA FOSSATI

Articolo 15. MODALITA' DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Articolo 16. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI
ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Articolo 17. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

Articolo 18. RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI E/O IN ALTRI
LOCALI

Articolo 19. USO DI MACCHINARI O LAVORI RUMOROSI

Articolo 20. ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

Articolo 21. PUBBLICITA' CON MEZZI SONORI - SUONATORI
AMBULANTI

Articolo 22. SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI - VIGILANZA SUGLI
INCAPACI

TITOLO 4 -NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 23. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

Articolo 24. OGGETTI MOBILI

Articolo 25. ACCENSIONE DI FUOCHI

Articolo 26. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Articolo 27. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

Articolo 28. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

Articolo 29. SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

Articolo 30. DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 31. DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

TITOLO 5 -ANIMALI

Articolo 32. ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 33. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 34. CANI

TITOLO 6 -SANZIONI

Articolo 35. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 7 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36. ABROGAZIONI DI NORME

Articolo 37. REITERAZIONE

Articolo 38. NORMA FINALE

TITOLO 1 -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 2 - Disciplina della Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 3. - Accertamento delle violazioni

1. Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

Art. 4 - Disposizione di carattere generale nel rilascio di licenze e concessioni

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate per iscritto dagli Organi Comunali s'intendono accordate:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti gli eventuali danni derivanti dalle opere ed occupazioni autorizzate e senza oneri per il Comune derivanti da qualsiasi azione intentata da terzi per gli effetti dell'autorizzazione rilasciata;
- con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni necessarie per tutelare il pubblico interesse, sospendere o revocare a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- con facoltà di revoca o sospensione in caso di abuso

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita da parte di tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.

2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

4. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'occupazione dello spazio ad esso sovrastante e sottostante è concessa dai competenti Organi del Comune. Le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento TOSAP (Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche) approvato dal Consiglio Comunale in data 04.05.1994.

Art. 6 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) calpestare le aiuole fiorite e piantumare abusivamente le aree verdi;

c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi ammessi, solo lo stretto tempo necessario, per festeggiare la festività ricadente nella notte tra il 31 Dicembre ed il 1 di Gennaio e senza che lo scoppio abbia a ledere la salute e la proprietà altrui, fatta salva, per quest'ultima fattispecie, l'adozione di eventuali ordinanze sindacali. È altresì ammesso durante i festeggiamenti del Santo Patrono ed ogni altro festeggiamento religioso;

d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;

i) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. È altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario,

che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.

l) abbandonare e/o lasciare incustoditi rifiuti fuori dai giorni ed orari previsti per la raccolta differenziata porta a porta;

m) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non, dalla pubblica via, e parimenti di edifici privati;

n) arrampicarsi, se non a ciò espressamente autorizzati, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

o) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 -NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Marciapiedi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere i marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosamanutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne.

2. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

3. I proprietari o i locatari o i concessionari o gli amministratori sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

6. Gli stessi soggetti devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.

10. Le violazioni di cui ai precedenti commi dal 3 al 9 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 -Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, a norma di legge.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 -Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione

amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11 -Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni vigenti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 -Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, ove esistenti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 -Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o dei locatari e dietro semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale.

2. I rami e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le norme in vigore.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Modalità di carico e scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di carico e scarico di merci sono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi e ove le operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di particolari prescrizioni ed anche ricusarla per motivi di circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione. Le operazioni, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senz'interruzioni ed evitando ogni danno o insudiciamento del suolo pubblico. In ogni caso effettuate le operazioni di carico o scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni ed in caso di inosservanza l'Autorità Comunale vi provvederà direttamente addebitando le spese agli inadempienti, senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi

Art. 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura

dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a conferire nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 -Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 -Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

1. Nelle abitazioni e, in genere, in tutti i locali privati o nelle aree pubbliche, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, impianti stereo o home theatre, è vietato dalle ore 24:00 alle ore 8:00 del giorno seguente, nelle altre ore del giorno è consentito ma deve essere fatto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al vicinato.

2. Tali limiti potranno essere superati con apposita autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali o manifestazioni sportive, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 19 -Uso di macchinari e lavori rumorosi

1. L' uso di macchinari nelle abitazioni private o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

2. All'interno dei centri abitati, nei luoghi indicati nell'articolo 1, l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere quali trapani, demolitori, martelli pneumatici, tagliapiastrelle, mole, flessibili ed attrezzature comprese quelle per l'hobbistica quali rasaerba, rasasiepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:

· nei giorni feriali :dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00 nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

3. Sono esentate dal rispetto delle interruzioni orarie predette le ditte edili che, per loro natura, non possono prevedere le tipologie di lavorazioni in atto. Sono, altresì, esentati dal rispetto delle suddette fasce orarie le aziende

agricole ed il personale della squadra operai o le aziende che operano per conto del Comune nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, in considerazione della specificità dell'attività svolta.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 20 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Nel centro urbano non è consentita l'attivazione di industrie o botteghe artigianali che producono inquinamento acustico superiore ai valori stabiliti ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n.447.

Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive o per l'insediamento di discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, devono essere corredate da documentazione di previsione di impatto acustico, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.1, della legge n.447/95.

La documentazione è resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15. Gli impianti già esistenti, in caso di reclamo di privati cittadini e di accertato superamento dei valori determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 447/95, devono essere adeguati a norma entro un periodo stabilito dall'autorità comunale.

Le attività di riparazioni all'interno di civili abitazioni, che producono inquinamento acustico, sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del mattino.

Art. 21 - Pubblicità con mezzi sonori - Suonatori ambulanti

E' consentita l'effettuazione di pubblicità con apparecchi amplificatori dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. La stessa è vietata nelle adiacenze di scuole, chiese, caserme, ospedali, case di riposo, uffici pubblici.

Ai promotori di pubblicità ed ai suonatori ambulanti è vietato sostare nello stesso posto per più di 15 minuti. Successivamente possono sostare ad una distanza non inferiore a 100 metri dal punto precedente.

Agli esercenti a posto fisso ed a quelli itineranti è fatto divieto di reclamizzare la merce con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi che possono arrecare disturbo.

Art. 22 - Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci

Sulle vie, piazze pubbliche e all'interno dei pubblici locali sono vietati schiamazzi, canti e grida che possano arrecare disturbo sia di notte che di giorno.

I bambini ed i malati di mente, nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati per evitare che arrechino danno alle persone o alle cose.

TITOLO 4 -NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, i pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello, di norma chiuso, e di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 24 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.

3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Accensioni di fuochi

1. E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini e purché svolta nel rispetto delle condizioni sotto elencate:

a) per le aziende agricole le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione per un massimo di 3 metri cubi per ettaro di materiale al giorno;

b) per i privati le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione in cumuli di dimensione limitata, pari ad un massimo di 2 metri cubi, tranne che in caso di speciali deroghe che dovranno essere appositamente autorizzate;

c) il materiale combustibile deve essere isolato tramite una fascia libera da altri residui vegetali e limitando l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

d) deve essere rispettata la distanza minima di 100 metri dalle abitazioni, dalle strade pubbliche, dalle aree boschive, dai depositi di materiali infiammabili e da tutte le altre tipologie di fabbricati pubblici o privati è comunque vietata l'accensione di fuochi nei centri urbani;

e) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento ed in condizioni di alta pressione atmosferica. Tutto il ciclo di combustione

deve essere sottoposto a costante vigilanza da parte del produttore, del conduttore del fondo o di persona maggiorenne di sua fiducia;

f) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno per finalità nutritive o ammendanti.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

3. Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 -Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27 -Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e quando il conducente abbandoni l'abitacolo, per cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. La violazione dei commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 28 -Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. Sono vietati, altresì, la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli.

3. E' comunque vietata la pubblicità nella cassetta delle lettere, quando l'avente diritto abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rifiutare la pubblicità stessa.

4. E' vietato il deposito di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente dedicati.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della

distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 29 -Spandimento delle deiezioni zootecniche

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali in materia di utilizzo agronomico degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- evitando gli orari di maggior irradiazione solare e, comunque, in nessun caso tra le ore 08.00 e le 16.00.

2. Le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione, partendo dalla porzione di terreno più vicina alle abitazioni.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art.30 – Deposito dei rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani vanno differenziati per tipologia: carta, vetro, multi materiale, frazione organica (umido), indifferenziata, rifiuti ingombranti.
2. La frazione organica (umido) deve essere raccolta nell'apposita busta biodegradabile, chiusa e depositata nel luogo di ritiro entro le ore 24:00 dei giorni indicati dal calendario stabilito dal comune.
3. Analogamente devono essere conferiti i rifiuti differenziati e indifferenziati nel luogo di ritiro entro le ore 24:00 dei giorni indicati dal calendario stabilito dal comune.
4. Per i rifiuti ingombranti è necessario comunicare all'ufficio competente del comune i tipi di rifiuti e l'indirizzo esatto dove verranno depositati.
5. E' vietato depositare buste davanti casa o nei cassonetti condominiali senza differenziare i rifiuti o conferire sacchetti di tipologia diversa da quella indicata dal calendario comunale e fuori dagli orari indicati nello stesso.

Art. 31 – Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato l'accatastamento di rifiuti di ogni genere che a giudizio insindacabile dell'autorità comunale deturpa l'estetica ed il decoro della città

TITOLO 5 -ANIMALI

Art. 32 -Animali di affezione

1. I proprietari o i possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33 -Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
2. Nelle aree urbane i ricoveri per gli animali da cortile e/o da stalla devono essere ubicati ad una distanza superiore a 50 mt rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione.
3. Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati e custoditi. Sarà cura del conduttore e/o del manutentore della colonia felina (cosiddetta "gatteria"), assicurare ai felini la salubrità dei luoghi in cui gli animali vivono e il loro trattamento di sterilizzazione per consentire il controllo delle nascite.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione ai commi successivi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 34 -Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

-utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

- portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; -affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

-acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;

-assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani all'interno delle aree recintate specificatamente individuate dal Comune ed i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.

5. Nella materia oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute e nelle norme correlate vigenti.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa.

7. La violazione della prescrizione di cui al comma 3, ultimo punto, comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare e, nei casi gravi, anche con il trasferimento materiale dell'animale.

TITOLO 6 -SANZIONI

Art. 35 -Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della predetta legge 689/81 per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della

violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 -Abrogazione di norme

1. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 37 -Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 38 -Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali